

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE

Diritto all'apprendimento permanente

Presentata alla Camera dei deputati nella XVI legislatura il 18 gennaio 2010 e mantenuta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del Regolamento

ONOREVOLI DEPUTATI! — Più volte l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), nei suoi rapporti annuali sull'istruzione e anche nel più recente del 2008, « *Education at a glance* », ha osservato che in Italia manca un sistema unitario o coordinato di *continuing education*, ossia di « istruzione continua ». Questa espressione ha in italiano diversi equivalenti: *educazione* o *istruzione degli adulti*, *educazione* o *istruzione* o *formazione permanente* o *ricorrente*. La varietà stessa delle denominazioni circolanti segnala la natura parziale e poco o per nulla coordinata di iniziative che pure vi sono. Nella loro varietà le espressioni, a parte proposte di specificazione, si riferiscono a istituzioni e processi di apprendimento di adulti e di adulte usciti, per età, dalle ordinarie istituzioni scolastiche di base, secondarie superiori, di formazione pro-

fessionale regionale e universitarie. La proposta di legge d'iniziativa popolare che qui si presenta intende sopperire alla tradizionale mancanza di coordinamento e offrire una base normativa e una cornice nazionale unitarie alle iniziative già esistenti o da realizzare coordinandole in un sistema nazionale di educazione degli adulti.

La necessità di un impegno in tale ambito è avvertita e soddisfatta in molte parti del mondo e dovrebbe essere avvertita anche in Italia per ragioni assai generali inerenti alla vita e all'organizzazione delle società contemporanee. Concorrono a ciò tre principali fattori.

Anzitutto l'innalzamento della vita media ha dischiuso un lungo periodo di vita dopo l'uscita dalle istituzioni scolastiche e, per quanti vi siano pervenuti, universitarie. Una quantità di persone crescente e

auspicabilmente in ulteriore crescita si trova a dover utilizzare a quaranta, cinquanta e più anni di distanza quanto ha appreso in età scolastica. Anche le menti più vigili vanno incontro, nel tempo, al deperimento di ciò che si apprese entro le istituzioni scolastiche e formative ordinarie, un deperimento che si è cercato di valutare e che viene stimato mediamente e generalmente intorno ai cinque anni di regressione delle competenze massime acquisite in età giovane. Chi acquisì una laurea torna, per dire così, ai livelli di uscita dalle scuole secondarie, chi in queste raggiunse il diploma torna ai livelli di competenze raggiunti nella scuola di base, chi si limitò a questo livello regredisce nelle condizioni di inizio del cammino scolastico e, spesso, in condizioni di vera e propria dealfabetizzazione. E, in effetti, recenti indagini osservative internazionali meritoriamente promosse da *Statistic Canada* hanno portato a constatare che sacche cospicue di dealfabetizzazione o, come si dice, di analfabetismo di ritorno si trovano in tutti i Paesi sviluppati, dal Canada ai Paesi del nord Europa.

Deperimento, regressione e dealfabetizzazione incidono tanto più negativamente per il contemporaneo insorgere e incalzare di altri due fattori.

Lo sviluppo impetuoso dei saperi specialistici in ogni campo ha assunto dalla metà del novecento un andamento che senza enfasi o sciattezza può correttamente definirsi esponenziale. Per la comune consapevolezza ciò appare con più evidenza in alcuni ambiti scientifici, biologia, fisica, astrofisica, nelle scienze mediche e dell'ambiente, nell'ingegneria informatica e delle comunicazioni. Ma il fenomeno è generale. Lo sviluppo dei saperi non ha lasciato indenni neanche settori che si potevano supporre appartati, dalle tassonomie naturalistiche alle scienze del diritto, alle scienze umane, alle matematiche. Non genericamente le persone colte, ma gli stessi specialisti devono fare i conti, per continuare a svolgere le loro ricerche, con masse imponenti di acquisizioni nei rispettivi settori verificatesi negli ultimi venti, dieci, cinque anni. Ciò non

riguarda soltanto gli specialisti di particolari settori. Ciò investe la qualità dell'informazione giornalistica corrente, l'assetto degli insegnamenti universitari e medio-superiori e aspetti non marginali perfino degli insegnamenti e apprendimenti di base. Investe, in definitiva, l'intera circolazione, trasmissione e formazione della cultura intellettuale.

In nesso con gli sviluppi di ordine conoscitivo altrettanto impetuosamente si sono sviluppate tecniche e tecnologie, che pervadono e innovano sia i modi di produzione, sia gli scambi, sia l'organizzazione e i modi della vita sociale, privata, individuale, anche quotidiana e comune. La pervasività e lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono oggi sotto gli occhi di tutti e hanno conseguenze imponenti sulle economie e sull'assetto del vivere, creano opportunità appena ieri non immaginabili, ma espongono a nuovi rischi individui e società: i rischi di nuove forme di esclusione, di nuove povertà misurabili non in moneta ma in mancanza o ridotta disponibilità di risorse e di capacità conoscitive e tecniche. Affiora la percezione di nuovi diritti e doveri, se si vogliono proteggere le vite private e garantire l'inclusione di tutte le persone nella vita delle società: inclusione come persone responsabili e pari, non come inerti, reietti, sudditi.

È dunque ragionevole che organismi internazionali come l'OCSE mettano in primo piano l'esigenza generale della *continuing education*. Senza questa appare difficile orientarsi nella vita delle culture e delle società contemporanee, sono messi in forse diritti umani primari e le possibilità di effettiva partecipazione, di inclusione e, in fine, di democrazia sostanziale.

Le ragioni generali che dappertutto sollecitano lo sviluppo dell'educazione continua si sposano in Italia a ragioni e problemi specifici. Le nostre scuole hanno saputo cancellare le eredità più vistose di un lungo passato secolare di rifiuto della scuola e della cultura intellettuale e scientifica. Finito il fascismo, terminata la guerra, a metà novecento per il 59,2 per cento la popolazione adulta era priva di

ogni titolo scolastico, anche la semplice licenza elementare, e in gran parte si confessava analfabeta ai censimenti del 1951 e del 1961. Perfino la lingua nazionale era non bene comune, ma privilegio di una minoranza. Non è più così. Gli analfabeti che si autocertificano tali al censimento e le persone senza alcun titolo scolastico toccano ormai meno del 10 per cento della popolazione. Scolarizzazione delle leve giovani e vita sociale nel quadro democratico hanno diffuso un certo grado di possesso della lingua nazionale a più del 90 per cento degli adulti. E tuttavia, usciti dalle istituzioni formative, cittadine e cittadini della Repubblica hanno trovato e non hanno modificato un ambiente assai povero di centri e agenzie capaci di stimolare arricchimento e crescita culturale: non biblioteche territoriali, non teatri e sale da concerto, declinanti i cinema, povera la consuetudine con i libri, con gli stessi giornali, non superiore al 38 per cento l'abitudine di accedere a *internet*. Così in Italia assai più che negli altri Paesi sviluppati la dealfabetizzazione ha colpito e colpisce duramente. Le indagini osservative internazionali su estesi campioni rappresentativi della popolazione italiana in età di lavoro, tra i sedici e i sessantacinque anni, hanno impietosamente messo a nudo la povertà di competenze alfabetiche e numeriche. Il 5 per cento della popolazione ha difficoltà a decifrare o riprodurre uno scritto anche assai semplice. Un terzo della popolazione ne è capace, ma ha difficoltà a procedere oltre sulla via della comprensione e produzione di testi scritti relativi alla vita quotidiana e di anche semplici computi numerici. Ben più della metà della popolazione adulta è a rischio di regredire in condizioni di completo analfabetismo. Aspra e amara per chi ha a cuore la sorte del Paese è la conclusione del più recente rapporto in materia: solo meno del 20 per cento degli adulti avrebbe le capacità alfabetiche e numeriche minime indispensabili per orientarsi nella vita di una società contemporanea. Anche se nessuno le ha smentite ci si può augurare che queste cifre pecchino per qualche eccesso. In ogni

caso il quadro italiano, nel confronto con quello di altri Paesi, esige una presa di coscienza e decisioni e realizzazioni adeguate: a quelle che altrove sono sacche di regressione, nel caso italiano corrisponde uno strato spesso e profondo che rappresenta una vera emergenza nazionale. Un'emergenza tanto più grave quanto più sottaciuta o ignorata.

Analisi economiche dicono che ciò pesa negativamente da vent'anni sulle capacità produttive del Paese, complessivamente in difficoltà dinanzi a produzioni che sempre più incapsulano conoscenze innovative. Uno sguardo, anche un solo sguardo all'ambiente dice quali guasti e vere catastrofi produce la scarsa diffusione di competenze. Questa pesa negativamente su qualità e circolazione dell'informazione. La stretta correlazione tra la qualità culturale dell'ambiente familiare e l'andamento scolastico di bambini e giovani dice quanto negativamente la condizione regressiva adulta pesi sugli apprendimenti scolastici e sull'efficacia della scuola ordinaria. Si sente sollecitare a tratti uno scatto di moralità della vita collettiva: ma una morale senza conoscenze non sa trovare i punti su cui esercitarsi, rischia sordità e cecità. Nell'insieme il quadro delle modeste competenze adulte fa intravedere una difficoltà non meno grave per quanto riguarda la capacità di partecipare con piena consapevolezza e responsabilità alle scelte anche morali che il Paese ha dinanzi. L'emergenza della dealfabetizzazione nazionale prefigura il rischio di un'emergenza democratica.

Porre mano a un sistema di educazione degli adulti è un compito non dilazionabile, un compito che la Repubblica stessa è chiamata ad assolvere per garantire le condizioni di eguaglianza sostanziale di cittadine e cittadini sancite dall'articolo 3, secondo comma, della *Costituzione*.

Nel merito, il provvedimento proposto si pone l'obiettivo di costruire il sistema dell'apprendimento permanente. A questo fine ne detta i principi generali, le linee guida, le azioni e le misure a sostegno e promozione. Occorre rendere effettivo il diritto all'apprendimento lungo tutto il corso

della vita, sostenendo la domanda e potenziando l'offerta, realizzando il coordinamento e l'interazione delle diverse tipologie di offerta, diffondendo i servizi di supporto e le migliori pratiche.

L'articolo 1 afferma il diritto all'apprendimento permanente quale diritto soggettivo, esigibile da parte di ogni persona. Impegna la Repubblica a riconoscerlo e a promuoverne l'esercizio lungo tutto il corso della vita.

L'articolo 2 descrive le azioni di promozione del sistema dell'apprendimento permanente: misure a sostegno delle persone, singole o associate, delle istituzioni e delle agenzie formative, dei servizi di supporto. A questo fine valorizza la funzione svolta dalle parti sociali e il contributo specifico dei fondi interprofessionali allo sviluppo della formazione permanente.

Gli articoli 3 e 4 definiscono i concetti relativi all'apprendimento formale, non formale e informale al fine di promuovere le diverse forme di apprendimento permanente in modo complementare e sinergico, valorizzando il contributo specifico di ognuna ed evitando sprechi e sovrapposizioni.

L'articolo 5 prevede interventi per rimuovere gli ostacoli che impediscono la partecipazione degli adulti all'apprendimento permanente: in particolare gli ostacoli di natura economica e la ristrettezza del tempo disponibile per la formazione. A questo fine sono previsti, oltre alle forme di accesso gratuito, interventi di sostegno alle spese di formazione e per aumentare il tempo disponibile per la partecipazione alle iniziative formative. Sono inoltre previste specifiche misure per sollecitare, attraverso l'informazione e l'orientamento, la partecipazione alle attività formative della domanda debole e inespresa: l'integrazione tra servizi educativi, sociali e sanitari sulla base della legge n. 328 del 2000 e la pubblicazione in ogni provincia di un Albo dell'offerta formativa.

L'articolo 6 stabilisce che il Governo adotti decreti legislativi per riordinare la disciplina a sostegno dell'apprendimento permanente dei lavoratori e dei pensio-

nati. Per i lavoratori la proposta di legge prevede una base minima per congedi e permessi garantita per legge a tutti indipendentemente dal comparto contrattuale di appartenenza, fermo restando quanto già previsto dalla legge n. 300 del 1970 e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, che possono ampliare e migliorare le opportunità garantite dalla legge. La proposta di legge amplia la base minima garantita e migliora le condizioni di fruibilità dei congedi e dei permessi retribuiti per la formazione rispetto a quanto previsto dalla legge n. 53 del 2000: ai fini della maturazione del diritto porta da cinque a tre gli anni di anzianità lavorativa necessari e riduce la consecutività dell'anzianità nella stessa azienda o amministrazione da cinque anni a dodici mesi, amplia il periodo di congedo formativo richiedibile da undici mesi a un anno e garantisce ad ogni lavoratore almeno trenta ore annuali di permesso formativo retribuito, esclude che il datore di lavoro possa non accogliere la richiesta di congedo per la formazione e demanda alla contrattazione collettiva la disciplina delle modalità di fruizione del congedo.

L'articolo 7 prevede interventi da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali, sulla base delle rispettive competenze, per potenziare l'offerta di formazione permanente e la definizione da parte dello Stato dei livelli essenziali delle prestazioni per l'accreditamento delle strutture formative che realizzano percorsi di apprendimento non formale.

L'articolo 8 impegna Stato, regioni ed enti locali, per le rispettive competenze, a realizzare su tutto il territorio nazionale servizi di supporto, di informazione, orientamento, consulenza individuale, accompagnamento, documentazione, validazione degli apprendimenti, monitoraggio e valutazione.

Gli articoli 9 e 10 prevedono le misure per garantire a tutti i cittadini la certificazione delle competenze comunque acquisite e per riconoscerle come crediti formativi attraverso apposite procedure di validazione. A questo fine indica nel Repertorio delle professioni, istituito presso il

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la sede dove ricondurre, definire e aggiornare tutte le figure professionali e i relativi *standard* professionali, formativi e di certificazione.

L'articolo 11 impegna Stato, regioni ed enti locali a garantire su tutto il territorio nazionale servizi di orientamento all'apprendimento permanente. A questo fine stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri emani un decreto per determinare gli *standard* minimi di qualità dei servizi di orientamento.

L'articolo 12 prevede un piano di azione nazionale, definito dal Governo d'intesa con la Conferenza unificata, per la promozione dell'apprendimento permanente finanziato annualmente dalla legge finanziaria. Nei primi tre anni di attuazione della legge il finanziamento deve essere almeno sufficiente a raggiungere, al termine del triennio, l'obiettivo del 12,5 per cento di partecipazione della popolazione adulta alla formazione che, secondo l'agenda di Lisbona, si sarebbe dovuto raggiungere entro il 2010.

PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE

ART. 1.

(Principi generali).

1. Ogni persona ha diritto all'apprendimento permanente.

2. Per apprendimento permanente si intende qualsiasi attività di apprendimento formale, non formale e informale, intrapresa nelle varie fasi della vita al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva civica, sociale e occupazionale.

3. La Repubblica, in coerenza con le strategie dell'Unione europea e con il dettato Costituzionale, riconosce e promuove l'esercizio del diritto all'apprendimento permanente come condizione determinante per:

a) favorire la piena realizzazione della persona, la cittadinanza attiva, il benessere e la qualità della vita delle persone, l'occupabilità, la mobilità professionale e l'invecchiamento attivo;

b) promuovere la coesione sociale, la convivenza interculturale, la competitività economica e lo sviluppo civile del Paese.

4. La Repubblica rimuove gli ostacoli che impediscono l'accesso alle attività finalizzate all'innalzamento dei livelli di istruzione e formazione e all'acquisizione di conoscenze e di competenze culturali e professionali.

5. Il diritto all'apprendimento permanente si esercita lungo tutto il corso della vita. I percorsi di istruzione iniziale sono finalizzati a garantire le conoscenze e le competenze culturali e professionali necessarie per continuare ad apprendere per tutta la vita. I percorsi di formazione permanente successivi sono assicurati dal sistema integrato per l'apprendimento permanente.

6. La presente legge si applica a tutte le persone che vivono in Italia, comunitarie ed extracomunitarie, compresi gli stranieri residenti o soggiornanti.

ART. 2.

(Promozione dell'apprendimento permanente).

1. Le disposizioni dell'articolo 1 si realizzano attraverso:

a) azioni e misure a sostegno e a promozione dei processi di apprendimento permanente delle persone, singole o associate;

b) azioni e misure per sostenere e per promuovere la domanda di apprendimento permanente;

c) azioni e misure per sostenere e per promuovere l'offerta di apprendimento permanente;

d) azioni e misure di sviluppo dei servizi di supporto all'apprendimento permanente.

2. Alla realizzazione e allo sviluppo dell'apprendimento permanente nell'ambito della formazione continua concorrono le parti sociali, anche mediante i fondi interprofessionali.

ART. 3.

(Apprendimento formale).

1. L'apprendimento formale si realizza nel sistema nazionale di istruzione e formazione, nel sistema della formazione superiore e nel sistema della formazione professionale e dall'apprendimento e si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale.

2. Concorrono alla realizzazione e allo sviluppo dell'offerta di apprendimento formale le istituzioni scolastiche autonome, i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, le strutture formative accreditate dalle regioni per il conseguimento di titoli e di qualifiche professionali, le università nonché le istituzioni di alta formazione

artistica, musicale e coreutica, di istruzione tecnica superiore e, per il personale dipendente della pubblica amministrazione, la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

ART. 4.

(Apprendimento non formale e informale).

1. L'apprendimento non formale è caratterizzato da una scelta intenzionale e si realizza al di fuori dei sistemi di cui all'articolo 3, nelle imprese, nelle organizzazioni del terzo settore, nelle associazioni di rappresentanza sociale e culturale, nei servizi culturali, nelle reti civiche degli enti locali e in ogni altro organismo che persegua scopi educativi e formativi senza scopo di lucro.

2. L'apprendimento informale prescinde da una scelta intenzionale e si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di pratiche di cittadinanza attiva, nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.

ART. 5.

(Politiche per sostenere la domanda di apprendimento permanente).

1. Per superare gli ostacoli di natura economica all'accesso all'apprendimento permanente sono previste le seguenti tipologie di interventi:

a) previsione di forme di accesso gratuito alla formazione e all'attribuzione di risorse in favore di soggetti altrimenti esclusi dall'accesso all'apprendimento permanente;

b) sostegno alle spese di formazione anche individuali per attività formative svolte in strutture accreditate secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 2;

c) attivazione di forme agevolate di accesso al credito, di prestiti d'onore e di forme assicurative;

d) introduzione di agevolazioni fiscali e contributive per gli investimenti in apprendimento permanente di persone, imprese e soggetti del terzo settore.

2. Per aumentare il tempo disponibile a fini dell'apprendimento permanente sono previste le seguenti tipologie di intervento:

a) l'ampliamento delle diverse forme di permessi di studio retribuiti per lavoratori dipendenti;

b) l'ampliamento delle possibilità dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, di richiedere sospensioni del rapporto di lavoro per congedi per la formazione, continuativi o frazionati, nel corso dell'intera vita lavorativa;

c) lo sviluppo di politiche dirette a potenziare la compatibilità tra orario di lavoro e tempi per l'apprendimento permanente;

d) la previsione di diritti individuali di apprendimento permanente in materia di particolare interesse sociale.

3. Per favorire l'emersione della domanda formativa debole o inespressa delle persone più svantaggiate, le regioni e gli enti locali sono tenuti a dare attuazione ai principi di coordinamento e di integrazione tra servizi educativi, sociali e sanitari previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328.

4. Per favorire l'incontro tra offerta e domanda formativa in contesti non lavorativi le regioni definiscono le modalità di realizzazione e di pubblicazione di un albo dell'offerta formativa comprensiva dell'insieme delle attività e delle opportunità, formali e non formali, proposte dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dalle strutture formative, dall'istruzione tecnica superiore e dalle università popolari, comunque denominate, accreditate dalla regione, nonché dalle associazioni di

promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato.

ART. 6.

(Misure a sostegno dell'apprendimento dei lavoratori e dei pensionati e per l'invecchiamento attivo).

1. Al fine di ridurre gli ostacoli alla partecipazione alle attività per l'apprendimento permanente, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, delle province e dei comuni, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata « Conferenza unificata », recante norme generali riguardanti il riordino delle misure a sostegno all'apprendimento permanente dei lavoratori e dei pensionati, differenziato a seconda della loro condizione economica, sociale e lavorativa, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la disciplina del sostegno all'apprendimento permanente dei lavoratori è ispirata ai principi della tutela del posto di lavoro e del contemperamento delle esigenze del datore di lavoro con gli altri diritti del lavoratore nel quadro di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro;

b) le misure a sostegno dell'apprendimento dei pensionati sono finalizzate all'aggiornamento delle competenze vitali, alla promozione del benessere, dello sviluppo personale e della cittadinanza attiva.

2. I lavoratori e i pensionati possono fruire delle misure per il sostegno all'apprendimento permanente anche presso le strutture dell'offerta di formazione non

formale accreditate con le modalità previste dall'articolo 7, comma 2.

3. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro, pubblici o privati, che hanno almeno tre anni di anzianità, anche non consecutivi, possono richiedere all'azienda o all'amministrazione, dove prestano servizio consecutivamente per almeno dodici mesi, una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo di almeno un anno, continuativo o frazionato, nel corso dell'intera vita lavorativa.

4. Fatte salve le disposizioni contrattuali che stabiliscono la concessione di permessi retribuiti finalizzati all'esercizio del diritto allo studio, i contratti e gli accordi collettivi possono prevedere l'attribuzione ai dipendenti di cui al comma 3 di ulteriori permessi formativi retribuiti, comunque non inferiori a un monte ore annuo di trenta ore da assicurare a tutti i lavoratori. Le risorse finanziarie finalizzate a realizzare forme di sostegno alla contrattazione collettiva nella previsione di permessi retribuiti a fini formativi, di cui al presente comma, sono stanziare nel Piano di azione nazionale di cui all'articolo 12, comma 1.

5. I contratti collettivi disciplinano le modalità di fruizione del congedo non retribuito e dei permessi retribuiti, fermo restando che il datore di lavoro è tenuto ad accogliere la richiesta del lavoratore.

ART. 7.

(Politiche per sostenere l'offerta di apprendimento permanente).

1. La Repubblica promuove e sostiene il sistema integrato di apprendimento permanente attraverso la seguente tipologia di interventi:

a) edilizia e infrastruttura tecnologica a carattere educativo;

b) potenziamento delle istituzioni formative pubbliche e piena fruibilità delle

relative strutture da parte delle agenzie educative, formative e culturali presenti sul territorio;

c) sviluppo della ricerca a supporto dei processi d'innovazione dell'offerta;

d) formazione degli operatori del sistema dell'apprendimento permanente;

e) sostegno allo sviluppo della capacità formativa delle imprese.

2. Lo Stato definisce i livelli essenziali delle prestazioni per l'accreditamento delle strutture che operano nei contesti non formali di cui all'articolo 4, comma 1, in modo da assicurare la qualità dei servizi per l'apprendimento permanente, ivi compresi l'orientamento, la consulenza e l'informazione, nonché la competenza professionale degli operatori che svolgono le predette attività, nel rispetto dell'autonomia iniziativa dei cittadini, delle parti sociali e dei soggetti del terzo settore.

ART. 8.

(Politiche di sviluppo dei servizi di supporto).

1. La Repubblica promuove e sostiene su tutto il territorio nazionale l'attività di una rete di servizi di supporto al sistema di apprendimento permanente e ai cittadini.

2. I servizi di cui al comma 1 sono finalizzati al sostegno dei percorsi individuali, alla valutazione delle competenze individuali, al monitoraggio e al controllo del sistema di apprendimento permanente.

3. Per lo sviluppo del sistema dei servizi di supporto all'apprendimento permanente è prevista l'attivazione delle seguenti tipologie di interventi:

a) servizi di orientamento, di consulenza individuale e di accompagnamento;

b) servizi di informazione e centri di orientamento bibliografico e di documentazione;

c) politiche di integrazione degli interventi educativi con le attività dei servizi socio-sanitari, con particolare riferimento ai piani di zona di cui all'articolo 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e alle politiche per la salute previste dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

4. Ai fini della validazione degli apprendimenti sono previste le seguenti tipologie di interventi:

a) creazione di un sistema nazionale di *standard* minimi delle competenze;

b) attivazione di forme di riconoscimento e di certificazione delle competenze, anche acquisite dagli stranieri residenti o soggiornanti in Italia nei Paesi di provenienza;

c) previsione di norme che assicurino la mobilità delle persone tra sistemi formativi sulla base delle competenze possedute.

5. Al fine di garantire le funzioni di monitoraggio e di valutazione del sistema di apprendimento permanente sono previste le seguenti tipologie di interventi:

a) attivazione nell'ambito del sistema di valutazione nazionale del sistema educativo di una sezione specifica riferita alle attività di apprendimento permanente;

b) coordinamento e integrazione delle diverse azioni di monitoraggio e di valutazione condotte a livello nazionale e territoriale.

ART. 9.

(Certificazione delle competenze).

1. La Repubblica promuove e garantisce a ogni cittadino la certificazione delle competenze acquisite nei contesti formali, non formali e informali di cui agli articoli 3 e 4 al fine di garantire la trasparenza e il riconoscimento degli apprendimenti in coerenza con gli indirizzi fissati dall'Unione europea.

2. Per competenza certificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo si intende un insieme strutturato di conoscenze e di abilità, acquisite nei contesti di cui agli articoli 3 e 4 e riconoscibili anche come crediti formativi, previa apposita procedura di validazione degli apprendimenti nei contesti di cui all'articolo 4, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10.

3. Ai fini di cui al comma 1, nel Repertorio delle professioni istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono riportati, definiti e aggiornati le figure professionali e i relativi *standard* professionali, formativi e di certificazione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali gestisce e aggiorna il suddetto Repertorio sulla base dei criteri proposti dall'organismo tecnico previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e si avvale del supporto tecnico scientifico dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite le modalità di raccordo tra le disposizioni del presente comma e quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-*quinquies* del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, della legge 2 aprile 2007, n. 40.

4. Le competenze acquisite nell'ambito dei percorsi di apprendimento formali, non formali e informali certificate sono registrate nel libretto formativo del cittadino istituito ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

ART. 10.

(Individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, un decreto legislativo per la definizione delle norme generali, per l'individuazione e per la validazione, secondo specifiche modalità, de-

gli apprendimenti non formali e informali di cui all'articolo 4, ai fini del rientro nel sistema di istruzione e di formazione scolastica e universitaria sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la validazione dei saperi acquisiti attesta l'apprendimento non formale e informale e consente la certificazione dell'insieme delle conoscenze, abilità e competenze possedute dalla persona; la validazione è effettuata nel rispetto delle scelte e dei diritti individuali e in modo da assicurare a tutti pari opportunità di accesso e di trattamento;

b) le procedure e i criteri di validazione dell'apprendimento non formale e informale sono ispirati a principi di equità, di adeguatezza e di trasparenza e sono sostenuti da sistemi di garanzia della qualità; la relativa certificazione è rilasciata dalle strutture accreditate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2.

ART. 11.

(Sistema nazionale per l'orientamento permanente).

1. La Repubblica promuove e garantisce a ogni cittadino servizi di orientamento lungo tutto il corso della vita. A tale fine lo Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane si impegnano a sviluppare una politica dell'orientamento, quale fattore strategico volto a promuovere il benessere e lo sviluppo personali, nonché a garantire pari opportunità nell'accesso al lavoro e alla formazione e nello sviluppo della carriera professionale di ogni cittadino.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, determina:

a) gli *standard* minimi delle prestazioni concernenti i servizi di orientamento che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, fermi restando i servizi di orientamento per i lavoratori disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

b) i criteri per il raccordo con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 11 gennaio 2007, n. 1, in materia di percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro;

c) i requisiti necessari per lo svolgimento di servizi o di attività di orientamento al lavoro ai fini dell'accreditamento regionale dei servizi al lavoro nei confronti di operatori pubblici e privati ai sensi dall'articolo 2, comma 1, lettera f), e dell'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

ART. 12.

(Piano di azione nazionale e norme finanziarie. Entrata in vigore).

1. Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge, i Ministri competenti predispongono, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, un Piano di azione nazionale per la promozione dell'apprendimento permanente, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

2. All'attuazione del Piano di azione nazionale per la promozione dell'apprendimento permanente di cui al comma 1 si provvede mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, all'attuazione delle sue disposizioni si provvede mediante il finanziamento di un piano triennale nella misura coerente al raggiungimento, al termine del triennio, dell'obiettivo dell'Unione europea di accesso alla formazione di almeno il 12,5 per cento degli adulti.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

